Premessa

Con il comma 3-ter dell'articolo 1 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 28, il legislatore nazionale, ha disciplinato i contenuti e le modalità di presentazione di una relazione da presentare alle Camere annualmente, al fine di assicurare l'integrale attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza nel territorio nazionale connesse all'insufficienza dei sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti,

Il sistema di gestione dei rifiuti si fonda, nel nostro ordinamento, su principi di derivazione europea. I profili di divergenza tuttavia si attestano sul piano pratico in ragione della congestione di competenze amministrative e legislative (con sovrapposizioni spesso non chiare, che sfociano in pronunce della Corte Costituzionale), nonché della frequente resistenza delle comunità locali rispetto alla realizzazione di impianti pur previsti a livello di pianificazione, con frequenti esiti in sede giurisdizionale.

L'esito di tali problematiche, oltre a rallentare i procedimenti (soprattutto quelli di autorizzazione degli impianti), generando talvolta situazioni di vera e propria emergenza, pone il nostro paese sotto gli occhi della Commissione europea, con inevitabile apertura di procedure di infrazione.

Dunque, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo la suddetta disciplina, predispone tale relazione sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Per la predisposizione della relazione in parola il Ministero ha richiesto il necessario supporto tecnico-scientifico all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

La presente Relazione intende quindi ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 1, comma 3-ter, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2 illustrando la tematica sulla gestione dei rifiuti e degli indicatori dati e obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria nonché uno specifico focus sulle situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle.

1. Il contesto europeo

Nell'ultimo decennio l'Italia ha proseguito nello sviluppo della legislazione e delle politiche ambientali nell'ambito del quadro degli impegni comunitari e internazionali. In alcuni casi le politiche ambientali italiane hanno anticipato i requisiti dettati dall'Unione Europea.

Gli sviluppi politici e giuridici sono stati anche influenzati da accordi ambientali multilaterali. Il Codice dell'Ambiente del 2006 – decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 - ha unificato varie leggi ambientali, recepito un certo numero di direttive comunitarie esistenti, istituito principi fondamentali per la buona gestione ambientale, semplificato molte regolamentazioni e specificato procedure per il potenziamento dell'attuazione delle misure. Tuttavia, il fatto che all'ambiente sia stata assegnata una priorità relativamente bassa nella maggior parte dell'ultimo decennio non ha contribuito a sostenere l'impegno preso dall'Italia per lo sviluppo di un quadro più coerente, efficiente ed efficace per le politiche ambientali.

2. Ciclo integrato di gestione rifiuti

Il sistema di gestione ambientale dell'Italia si è sviluppato nell'ambito di un importante trasferimento di poteri legislativi e amministrativi ai livelli subnazionali di governo. Ciò ha stimolato l'attuazione di iniziative regionali e locali che hanno contribuito al miglioramento delle performance ambientali in molte aree del Paese.

Il processo di decentramento dei poteri, tuttavia, ha anche creato ambiguità sul rispettivo ruolo dei livelli di governo nazionali e regionali e ha contribuito ad incrementare le lacune e le incoerenze nel recepimento delle direttive ambientali comunitarie. Ciò ha limitato l'efficacia e l'efficienza delle politiche nazionali in alcuni campi, come quelle per la gestione dei rifiuti disciplinato dalla parte IV del d.lgs 152/2006.

Infatti, in coerenza con i principi dell'Unione europea, la normativa italiana sui rifiuti è orientata, ormai da tempo, alla realizzazione di un sistema di "gestione integrata" che punta ad ottimizzare la riduzione a monte della produzione di rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di materiali ed energia, ed al tempo stesso consente di ottenere il duplice risultato della valorizzazione economica della risorsa rifiuto e della tutela della qualità ambientale.

In un corretto sistema di gestione integrata dei rifiuti, lo smaltimento viene, infatti, a costituire una opzione residuale, mentre la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio assume un ruolo prioritario in quanto consente di ridurre significativamente il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento e di valorizzare le componenti merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta.

Gli obiettivi della prevenzione e riciclaggio sono stati rafforzati con la Direttiva quadro sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE), e trovano espressione nella cosiddetta "gerarchia dei rifiuti", un ordine di priorità da seguire nello svolgimento delle operazioni di gestione, che nel nostro ordinamento trova espressione all'articolo 179 del codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006).

Il decreto legislativo 152/2006, in coerenza con il dettato dell'articolo 117 della Costituzione, ha effettuato un riparto di competenze nella materia dei rifiuti tra stato, regioni, province e comuni. Nell'ambito di tale

riparto al Ministero spetta un importante ruolo di indirizzo e coordinamento, che si esplica anche tramite la definizione delle normative tecniche settoriali.

Le Regioni hanno invece il compito di adottare i piani per la gestione di rifiuti, che, garantendo lo sviluppo di politiche di prevenzione e di riciclaggio compresa la preparazione per il riutilizzo, realizzano un sistema di gestione integrata coerente con la normativa nazionale ed europea, e improntato sui principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti.

Le Regioni svolgono altresì un essenziale ruolo quali autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, necessarie per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti nell'ambito del territorio di competenza.

Sebbene la funzione di pianificazione sia stata realmente adempiuta da parte delle Regioni, le inefficienze di sistema si registrano sul profilo dell'attuazione dei medesimi piani, con riguardo al quale il Ministero, avendo un ruolo di mero indirizzo e coordinamento non è in grado di intervenire in maniera risolutiva.

Infatti, le cause della mancata attuazione delle previsioni del piano sono principalmente esterne al controllo dei soggetti pubblici, e per lo più imputabili a profili di tipo economico, alla durata dell'iter di autorizzazione degli impianti, all'opposizione delle comunità locali rispetto all'installazione di nuovi impianti di gestione, che spesso degenerano in contenziosi dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali o europee. Permangono, quindi, allo stato dei fattori di criticità dovute alla difficoltà di localizzazione di nuovi impianti, in special modo quelli di incenerimento di rifiuti.

3. Strumenti normativi e di pianificazione

3.1 Premessa

Il 28 dicembre 2013 è stata pubblicata la decisione 2013/1386/UE contenente il programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 *"Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"* che si propone i seguenti obiettivi prioritari:

- proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione;
- trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva;
- proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il benessere;
- sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell'Unione in materia di ambiente migliorandone l'applicazione;
- migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell'Unione;
- garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;
- migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
- migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione;
- aumentare l'efficacia dell'azione dell'UE nell'affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale.

La politica ambientale dell'Unione mira, quindi, ad un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni e si fonda sui principi di precauzione e di azione preventiva, di correzione dei danni causati all'ambiente, in via prioritaria alla fonte, nonché sul principio *"chi inquina paga"*.

Nel dettaglio, il Settimo Programma di Azione europea[1] individua specifiche azioni per dare piena attuazione alla legislazione dell'Unione in materia di rifiuti che richiederà, *in primis*, l'applicazione della gerarchia dei rifiuti e un uso efficace degli strumenti e di altre misure di mercato per garantire che:

1. le discariche siano limitate ai rifiuti residui (vale a dire non riciclabili e non recuperabili);
2. il recupero energetico sia limitato ai materiali non riciclabili;
3. i rifiuti riciclati siano usati come fonte principale e affidabile di materie prime per l'Unione, attraverso lo sviluppo di cicli di materiali non tossici;
4. i rifiuti pericolosi siano gestiti responsabilmente e che ne sia limitata la produzione;
5. i trasporti di rifiuti illegali siano sradicati, con il supporto di un monitoraggio rigoroso;
6. i rifiuti alimentari siano ridotti.

A tal fine a livello europeo si sta procedendo a un riesame della legislazione in vigore sui prodotti e i rifiuti, compreso un riesame degli obiettivi delle principali direttive sui rifiuti, basandosi sulla tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse.

Le politiche di gestione dei rifiuti dovranno necessariamente tenere conto delle priorità individuate a livello europeo prima tra tutte l'abbandono dell'utilizzo della discarica e l'attivazione di azioni utili a realizzare il disaccoppiamento fra gli indicatori economici e la produzione dei rifiuti.

Il VI Programma d'azione[2] rivolge un'attenzione particolare alla riduzione dei rifiuti biodegradabili e organici, che rappresentano un flusso particolarmente critico (tenuto conto, ad esempio, dei quantitativi annualmente prodotti e delle problematiche di gestione soprattutto nel caso di avvio in discarica) e con ampi margini di riduzione.

In particolare, la Commissione europea ha evidenziato i grandi vantaggi in termini economici e di riduzione degli impatti riconducibili alle politiche di prevenzione dei rifiuti alimentari. Inoltre, con la Risoluzione del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE, particolare attenzione è stata data al tema dello spreco alimentare e alle sue conseguenze sanitarie, ambientali, economiche, sociali, nutrizionali ed etiche.

Per questo la Commissione europea ha invitato gli Stati membri ad affrontare il problema degli sprechi alimentari all'interno dei programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti [COM(2011) 571 - Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse] e a sviluppare strategie nazionali di prevenzione degli sprechi alimentari [COM(2014) 398 - Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti]. Negli ultimi anni il tema della prevenzione dei rifiuti è entrato a pieno titolo nelle politiche europee sull'uso efficiente delle risorse e sullo sviluppo di un'economia circolare.

---

[1] Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»

[2] Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente.

3.2 La pianificazione territoriale

La Direttiva 2008/98/CE, al fine di dissociare la crescita dalla produzione di rifiuti, propone un quadro giuridico di disciplina dell'intero ciclo dei rifiuti, ponendo l'accento sulla prevenzione, il riciclaggio e il recupero.

La Direttiva, al Capo V, delinea un nuovo quadro anche in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti, introducendo norme più organiche in materia. L'articolo 28 stabilisce che gli Stati membri predispongano uno o più piani di gestione dei rifiuti e che tali piani coprano, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato.

Nell'ordinamento giuridico nazionale, il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 disciplina i piani regionali all'articolo 199 che, in recepimento dei principi enunciati nella Direttiva 2008/98/CE, introduce nel testo della norma nuovi contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti.

Il quadro normativo di riferimento è delineato come segue: l'articolo 195 del d. lgs. n. 152/2006 individua gli ambiti delle competenze statali e al comma 1, *lett. m*) dispone che lo Stato determini i criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e speciali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali, con particolare riferimento alla determinazione delle linee guida per l'individuazione degli Ambiti territoriali ottimali.

L'articolo 196 disciplina le competenze delle regioni, individuando le funzioni (lettere dalla *"a"* alla *"p"*) di loro spettanza. Fra di esse, si evidenziano, in primo luogo, le competenze a predisporre (sentiti le Province, i Comuni e le Autorità d'ambito) i piani regionali di gestione dei rifiuti (comma 1, lett. a). I compiti di pianificazione, a livello nazionale e regionale, dovrebbero integrarsi in modo che la gestione dei rifiuti sia oggetto di una strategia di pianificazione integrata e coordinata fra il livello statale e regionale. L'articolo 199 stabilisce che per l'approvazione dei piani si applichi la procedura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla parte II del citato d.lgs. n. 152/2006.

La struttura della VAS, in sintesi, si basa sulle seguenti fasi: screening, scoping, documentazione dello stato dell'ambiente, definizione dei probabili impatti ambientali significativi, informazione e consultazione del pubblico, interazione con il processo decisionale sulla base della valutazione, monitoraggio degli effetti del piano o programma dopo l'adozione.

L'adozione o revisione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione deve essere comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine del successivo invio alla Commissione europea. Sempre in linea con il disposto comunitario, l'articolo 199, al comma 10, stabilisce che le Regioni, sentite le Province interessate, provvedano a valutare la necessità di un aggiornamento dei piani adottati almeno ogni sei anni, nonché a programmare interventi attuativi.

Il terzo comma dell'articolo 199 individua i contenuti che il piano deve necessariamente prevedere, mentre, il comma 4, individua i contenuti cosiddetti "facoltativi" del piano tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione.

I piani, inoltre, devono comprendere l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni di cui alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

4. La prevenzione della produzione dei rifiuti

Il tema della prevenzione della produzione dei rifiuti da sempre rappresenta, nell'Unione Europea, una priorità, nell'ambito della gestione dei rifiuti; la direttiva 2008/98/CE, all'articolo 29 introduce i "Programmi di prevenzione dei rifiuti".

La Commissione europea ha predisposto le Linee Guida, pubblicate il 25 ottobre 2012, per orientare e sostenere gli Stati membri nello sviluppo dei programmi di prevenzione di rifiuti.

Nelle Linee Guida la Commissione ritiene che il passaggio a comportamenti virtuosi diretti alla prevenzione dei rifiuti, uniti ad un migliore uso delle risorse, richieda un insieme integrato di misure; per questo propone degli esempi di programmi nazionali e regionali di prevenzione già adottati da diversi stati membri, unitamente all'illustrazione di differenti approcci e obiettivi, che, tuttavia, impiegano un mix efficace di misure. Tali misure sono abbinate all'indicazione delle risorse necessarie a realizzare i programmi.

Al riguardo, il 17 Dicembre 2014, l'Agenzia Europea per l'Ambiente, ha pubblicato il rapporto n. 9/2014 dal titolo *"Waste prevention in Europe — the status in 2013"* (*http://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe-2014/*) che rappresenta il primo monitoraggio e relativa valutazione comparativa degli obiettivi dei programmi di prevenzione dei rifiuti adottati dagli Stati Membri.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013 allo scopo di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

È stato scelto come indicatore per gli obiettivi del Programma la produzione di rifiuti rapportata all'andamento del Prodotto Interno Lordo.

Il Programma fissa i seguenti obiettivi di prevenzione al 2020 rispetto ai valori registrati nel 2010:

- riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di Pil. Nell'ambito del monitoraggio per verificare gli effetti delle misure, sarà considerato anche l'andamento dell'indicatore Rifiuti urbani/consumo delle famiglie;
- riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di Pil;
- riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di Pil.

Sulla base di nuovi dati relativi alla produzione dei rifiuti speciali, tale obiettivo potrà essere rivisto.

Entro un anno le Regioni sono tenute a integrare la loro pianificazione territoriale con le indicazioni contenute nel Programma nazionale.

L'articolo 199, al comma 3, *lett. r)*, infatti, stabilisce che il piano regionale *"preveda un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate."* Il programma deve fissare anche gli obiettivi di prevenzione e deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.

Per quanto riguarda la raccolta, l'elaborazione dei dati, il popolamento degli indicatori, nonché la definizione di nuovi indicatori, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale di ISPRA.

Al fine di assicurare la trasparenza e la condivisione del Programma, è stato istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, un Tavolo di lavoro permanente che coinvolge i soggetti pubblici e i portatori di interesse attivi nell'attuazione delle misure previste dal Programma.

Tra le misure generali rientrano la produzione sostenibile, il Green Public Procurement per le pubbliche amministrazioni, il riutilizzo, l'informazione e sensibilizzazione, gli strumenti economici, fiscali e di regolamentazione, nonché la promozione della ricerca.

In conformità a quanto previsto dalle linee guida della Commissione europea sono state individuate alcune misure specifiche di prevenzione su particolari flussi di prodotti/rifiuti ritenuti prioritari: rifiuti biodegradabili, rifiuti cartacei, rifiuti di imballaggio, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti da costruzione e demolizione.

I dati di sintesi dello stato di attuazione della pianificazione regionale sulla gestione dei rifiuti, aggiornati a novembre 2015, sono riportati in Tabella 4.1.

Sulla base delle informazioni disponibili, si riportano, nella tabella seguente, i provvedimenti con i quali le Regioni hanno dato corso agli adempimenti necessari all'adozione/approvazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti; inoltre, sono indicati i provvedimenti regionali di adozione dei programmi di prevenzione dei rifiuti o le misure di prevenzione previste all'interno dei piani di gestione dei rifiuti.

Per inciso si evidenzia come i provvedimenti di alcune Regioni risultino precedenti all'emanazione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.

PIEMONTE
DCR 436-11546 del 30/07/1997
D.G.R. 8/06/2015 n. 22-1544 - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 199. Adozione del Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione e proposta al Consiglio regionale della relativa approvazione. Il PGR Urbani è stato adottato dalla Giunta Regionale con delibera 22-1544 dell' 08/06/15, attualmente è in fase di valutazione presso la Commissione regionale Ambiente, l'approvazione da parte del Consiglio Regionale è prevista entro i primi mesi del 2016.
PREVENZIONE
Il Programma regionale di Prevenzione rifiuti è in corso di redazione, nell'ambito dell'aggiornamento della Proposta di Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani. Sul Piano è inoltre in corso la procedura VAS. In attesa dell'approvazione del Piano rimane in vigore la DGR n. 32 – 13426 del 1 marzo 2010 che all'Allegato 1, punto 4 prevede "Azioni e interventi finalizzati alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani".

VALLE D'AOSTA
deliberazione del Consiglio regionale n. 543 /XII del 28/04/2005

D.C.R n. 667/XIV del 30/07/2014 - La Regione intende aggiornare anche i documenti previsti per lo svolgimento del procedimento di valutazione ambientale strategica sulla proposta di Piano, sulla base dei nuovi indirizzi ed orientamenti formulati dal Consiglio regionale con propria deliberazione n. 667/XIV del 30 luglio 2014. Nella delibera si esplicita la necessità di aggiornare il P.R.G.R., rivedendo le modalità di raccolta dei rifiuti, tra l'altro introducendo la raccolta dell'organico e individuando impianti per il trattamento delle diverse frazioni.
PREVENZIONE
D.G.R. n. 1695 del 15/07/2011 D.G.R. n. 1758 del 27/11/2015 – Programma di azioni volte alla riduzione e alla prevenzione nella produzione dei rifiuti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.

LOMBARDIA
D.G.R. n. X/1990 del 20/06/2014
Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (p.r.g.r.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (p.r.b.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (v.a.s.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche - (atto da trasmettere al consiglio regionale)
PREVENZIONE
Il Piano prevede il programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato anche sulla base del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180 del d. lgs. 152/2006.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
D.G.P. 2175 del 09/12/2014; D.G.P. n. 551 del 28/03/2013; D.G.P. n. 2816 del 30/12/2013
Decreto del Presidente della giunta provinciale n. 1-41/LEGIS del 26/01/87 art. 65 (Testo unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) Approvazione del Piano tramite deliberazione della Giunta Provinciale Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti. Stralcio per la gestione dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Piano provinciale smaltimento rifiuti – IV aggiornamento gestione rifiuti urbani – adozione preliminare
PREVENZIONE
La proposta di Piano prevede l'attivazione di un complesso di nuove azioni di prevenzione e il potenziamento della pratica del compostaggio domestico, per raggiungere entro il 2020 gli obiettivi fissati dal Programma nazionale di prevenzione.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
D.G.R. n. 6801 dell'8 novembre 1993 e aggiornato nel 1999
Piano gestione rifiuti 2000 (2° aggiornamento) - 18 luglio 2005; Piano provinciale per la gestione dei rifiuti pericolosi - 11 agosto 2006; - Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB/PCT - 11 agosto 2004
PREVENZIONE
Il *Piano Gestione rifiuti 2000*, approvato con D.G.R. n. 6801 dell'8 novembre 1993 e aggiornato nel 1999 regola la gestione dei rifiuti urbani fino al 2030.

VENETO

D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 - BUR n. 55 del 01/06/2015
Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e Legge regionale n. 3 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.
PREVENZIONE
Il Piano contiene il programma per la riduzione della produzione dei rifiuti.

FRIULI VENEZIA GIULIA
D.P.R. n. 0278/Pres. del 31/12/2012 – BUR. n. 5 dell'11/01/2013, Suppl. Ord.
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Legge regionale 7 settembre 1987, n. 30. Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del rapporto ambientale di VAS e della sintesi non tecnica del rapporto ambientale di VAS.
PREVENZIONE
È in fase di realizzazione il programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti.

LIGURIA
D.C.R. n. 14 del 25/03/2015 – B.U.R. n. 14 del 08/04/2015
Piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche comprensivo di piano di monitoraggio e dichiarazione di sintesi.
PREVENZIONE
Il Piano contiene il programma per la riduzione della produzione dei rifiuti

EMILIA ROMAGNA
D.G.R. n. 130 del 03/02/2014
L.R. n. 20 del 24/03/2000 art.25, art.12 Adozione da parte della Giunta regionale, il piano diventa attuativo per il principio di salvaguardia sino all'approvazione del Consiglio regionale.
PREVENZIONE
Il Piano regionale dei Gestione dei Rifiuti contiene il Programma di Prevenzione della produzione dei rifiuti.

TOSCANA
D.C.R. n. 94 del 18/11/2014 - B.U.R. n. 60 del 10/12/2014
Piano regionale dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Adozione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio).
PREVENZIONE
Il Piano regionale approvato contiene il Programma regionale di Prevenzione

UMBRIA
D.C.R. n. 301 del 05/05/2009 – B.U.R. n. 26 del 10/06/2009 – S.S.
Piano regionale per la gestione dei rifiuti.
D.G.R. n. 360 del 23/03/2015 – B.U.R. n.24 del 29/04/2015

Art. 11 comma 1 della L.R. 11/2009 - Adeguamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 301 del 5 maggio 2009 - Adozione
PREVENZIONE
D.G.R. n. 451 del 27/03/2015- "Programma di Prevenzione e Riduzione della produzione dei rifiuti e prime misure per la preparazione al riutilizzo" – Preadozione"

MARCHE
D.C.R. n. 128 del 14/04/2015 - B.U. R. 30/04/2015 n. 37
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Prgr). Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, articolo 199.
PREVENZIONE
Il Piano contiene il programma per la riduzione della produzione dei rifiuti.

LAZIO
D.C.R. n. 14 del 18/01/2012 – B.U.R. n. 10 del 14/03/2012 Suppl. n. 15 – D.G.R. n. 591 del 14/12/2012
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti del Lazio ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. n. 27 del 1998 e s.m.i.
D. C.R. n. 8 del 24/07/2013
Piano di gestione dei rifiuti del Lazio - Revoca dello scenario di controllo e del relativo schema di flusso
PREVENZIONE
D.G.R. n. 866 del 9/12/2014 - D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – L.R. 27/98 e s.m.i. – "Linee guida per la prevenzione ed una corretta gestione dei rifiuti nelle manifestazioni – Indirizzi per la modifica del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati."

ABRUZZO
D.G.R. n. 694 del 16/07/2007 - L.R. n. 45 del 19/12/2007 – B.U.R. n. 10 del 21/10/2007 – Supplemento - L.R. n. 44 del 29/12/2011 – L.R. n. 36 del 21/10/2013
Norme per la gestione integrata dei rifiuti. Adozione del piano regionale di Gestione dei rifiuti.
Determinazione n. DA/265 del 4/11/2013
Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica dell'Adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti.
PREVENZIONE
D.G.R. n. 1012 del 29/10/2008 – Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti - Approvazione

MOLISE
D.C.R. 280 del 22/07/2003; D.G.R. n. 399 del 31/07/2015
L.R. n. 25 del 07/08/2003 - art. 8,9 Il piano è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Redazione ed aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti. Valutazione ambientale strategica ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e del d.lgs. 152 del 2006 parte II (procedura per la Valutazione ambientale strategica) - provvedimenti.

PREVENZIONE
L'aggiornamento riguarda i rifiuti urbani, speciali, i siti contaminati ed il programma di riduzione dei rifiuti

CAMPANIA
D.G.R. n. 8 del 23/01/2012 - D.G.R. n. 91 del 06/03/2012
Approvazione Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani della Campania – Adempimenti
D.G.R. n. 199 del 27/04/2012
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Campania - Adozione e trasmissione al Consiglio Regionale per gli adempimenti ex art. 13 L.R. 4/2007 e s.m.i.(con allegati dal n.1 al 13).
D.G.R. n. 129 del 27/05/2013 D.C.R. 544/II del 25/10/2013
Piano regionale di bonifica della Campania (prb). Adozione definitiva e trasmissione al consiglio regionale per l' approvazione ai sensi dell' art. 13 c. 2 l.r. 4/2007 e s.m.i. (con allegati). L.R. n. 4 del 28/03/2007 art 10 e 13, Adozione da parte della giunta Regionale e successiva approvazione in Consiglio Regionale
PREVENZIONE
D.G.R. n. 564 del 13/12/2013 – B.U.R n. 3 del 13/01/2014
Approvazione definitiva del piano attuativo integrato per la prevenzione dei rifiuti in attuazione della dgr 731/2011.

PUGLIA
D.C.R. n. 204 del 08/10/2013
Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU). Conclusione della fase VAS con adeguamento dei documenti di pianificazione a seguito della procedura di consultazione (Approvazione).
D.G.R. n. 1023 del 19/05/2015
Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia.
PREVENZIONE
Il Piano contiene il programma di prevenzione della produzione dei rifiuti.

BASILICATA
L.R. n. 6 del 02/02/2001
L.R. n. 6 del 02/02/2001 - art. 4, c. 2 Il Piano regionale è approvato e /o modificato con deliberazione del Consiglio Regionale
D.G.R. n. 1631 del 27/11/2012
Approvazione del documento propedeutico di indirizzo e del relativo rapporto preliminare ambientale per l'aggiornamento e l'adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti.
Pubblicata su B.U.R della Regione Basilicata n. 34 del 16/09/2013 la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di "Aggiornamento e adeguamento del piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)". L'appalto riguarda l'acquisizione e attivazione del sistema informativo territoriale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e speciali, la redazione del Piano regionale di Gestione dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali, degli imballaggi, dei PCB, del piano amianto, e del Piano di bonifica dei siti inquinati e la redazione del Rapporto Ambientale

CALABRIA
D.G.R. n. 49 del 11/02/2013
Approvazione della proposta delle linee guida per la rimodulazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Calabria
PREVENZIONE
D.G.R. n. 469 del 14/11/2014
Approvazione del Programma Regionale di Prevenzione dei Rifiuti

SICILIA
Il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani è stato approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'11 luglio 2012. Con specifica prescrizione è stato disposto che il Piano fosse sottoposto alla procedura di VAS in sede statale.
Decreto Ministro dell'Ambiente n. 100 del 28/05/2015
PREVENZIONE
Il piano contiene Il Programma di Prevenzione della produzione dei Rifiuti.

SARDEGNA
D.G.R. n. 73/7 del 20/12/2008 e D.G.R. n. 50/17 del 21/12/2012
"d. Lgs. 152/2006, artt. 13 e 199 e D.P.R. n. 357/1997, art. 5. Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani contestualmente agli elaborati di VAS. Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali della Sardegna e degli elaborati necessari alla Valutazione Ambientale Strategica e alla valutazione di incidenza Ambientale" .
PREVENZIONE
D.G.R. n. 49/29 del 07/12/2011 – Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani

Tabella 4.1 - Stato di attuazione della pianificazione regionale sulla gestione dei rifiuti, aggiornamento a novembre 2015
Fonte: MATTM

5. Ciclo di gestione dei rifiuti urbani

5.1 Produzione dei rifiuti urbani

Nel 2013, la produzione nazionale dei rifiuti urbani si attesta a circa 29,6 milioni di tonnellate, facendo registrare una riduzione di quasi 400 mila tonnellate rispetto al precedente anno (-1,3%, Figura 5.1, Tabella 5.2). Tale contrazione, che fa seguito ai cali già registrati nel 2011 e nel 2012, porta a una riduzione complessiva di circa 2,9 milioni di tonnellate rispetto al 2010 (-8,9%).

A livello di macroarea geografica si rileva, tra il 2012 e il 2013, una riduzione percentuale della produzione dei rifiuti urbani pari all'1,7% sia al Centro che al Sud e un calo dello 0,9% al Nord. In valore assoluto il quantitativo di RU prodotti nel 2013 è pari a 13,6 milioni di tonnellate al Nord, 6,6 milioni di tonnellate al Centro e 9,4 milioni di tonnellate al Sud.